

DETERMINAZIONE N. 1/DCCA/2015

MISURE TRANSITORIE PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL BONUS SOCIALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI, CONCILIAZIONI E ARBITRATI

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito: legge 296/06);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 (di seguito: decreto 13 gennaio 2011);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 novembre 2014;
- la deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo allegato A (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità del 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Convenzione Autorità -ANCI);
- la determina del Direttore della Direzione consumatori e utenti, 22 novembre 2013 9/DCOU/2013 ;

Considerato che:

- Il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella legge 266/2005, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico). Successivamente il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dall'1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE lo strumento per individuare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus;
- con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 è stata istituita una nuova modalità di calcolo dell'ISEE ed è stato sancito il principio che le nuove prestazioni richieste a partire dal 2 gennaio 2015 (in forza del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014) possano essere richieste esclusivamente in presenza di attestazione ISEE rilasciata in conformità alle nuove modalità di calcolo;
- con il medesimo decreto sono state inoltre, tra le altre, introdotte le seguenti innovazioni:
 - ✓ la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che costituisce presupposto per l'ottenimento di una attestazione ISEE, ha validità dal momento della sua presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (art.10 comma 1);

- ✓ i soggetti incaricati della ricezione della DSU rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU (art 11 comma 1), l'Inps rende poi disponibile l'attestazione ISEE entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU (art.2 comma 3 DM 7 novembre 2014);
- ✓ in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo (art. 11 comma 9);
- ✓ l'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità (art.11 comma 10);
- l'articolo 5 del TIBEG al comma 5.1 prevede che il rinnovo deve essere effettuato entro il mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione mentre al comma 5.2 specifica che la richiesta di rinnovo attesta la presenza delle condizioni di ammissibilità per il periodo da cui decorre il rinnovo;
- il combinato disposto degli articoli 3, comma 3.1 e 5 comma 5.5 del TIBEG comporta che al momento della presentazione della domanda di rinnovo devono essere presenti le informazioni di cui alla Tabella 1 o 3 dell'Allegato1 e tra queste in particolare il "valore indicatore ISEE" per permettere le verifiche dei requisiti di ammissione;
- l'articolo 33 comma 33.2 del TIBEG prevede lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di accesso ai bonus sociali attraverso il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (di seguito: SGate);

Ritenuto che:

- i vincoli costituiti dai commi citati dell'articolo 3 dell'articolo 5 del TIBEG, possono rappresentare in questi primi mesi di avvio del nuovo sistema ISEE, un possibile ostacolo alla tempestiva presentazione della domanda di rinnovo e al conseguente mantenimento della continuità nella erogazione del bonus e che risulta pertanto opportuno porre in campo misure transitorie al fine di limitare i disagi per i soggetti interessati;
- risulta opportuno aggiornare la modulistica di cui alla determinazione integrandola con moduli utilizzabili nel periodo transitorio.

DETERMINA

Articolo 1

- 1.1 Per il periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente determinazione e il 31 marzo 2015, esclusivamente ai fini della presentazione delle domande di rinnovo, la sola informazione relativa al livello ISEE, di cui alla tabella 1 e 3 dell'Allegato 1 del TIBEG può essere transitoriamente sostituita con un codice numerico predefinito 0,1, qualora il soggetto richiedente il rinnovo, nell'imminenza della scadenza del termine utile per il rinnovo stesso, non abbia ancora ottenuto da INPS l'attestazione con il livello di ISEE.
- 1.2 Il richiedente nella condizione di cui al comma 1.1. dovrà presentare al comune o al CAF la ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (di seguito: DSU) rilasciata dai

soggetti incaricati della ricezione della DSU stessa, in conformità all'articolo 11 comma 9 del DPCM 159/2013.

- 1.3 Nel rispetto dell'articolo 11 comma 10 del DPCM 159/2013 sarà successivamente cura del Soggetto erogatore anche tramite SGAt e recuperare il valore dell'indicatore ISEE presso la banca dati di cui al medesimo comma con modalità che, nelle more della definizione di una procedura automatica di acquisizione dell'informazione, consentano di ridurre al minimo i tempi di riversamento a sistema del livello di ISEE.
- 1.4 Qualora il livello di ISEE una volta acquisito da INPS in coerenza con il comma 1.3 risulti superiore ai livelli fissati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e dal decreto-legge 185/2008 per l'accesso al bonus la domanda di rinnovo transitoriamente accolta verrà revocata per carenza di titolo.
- 1.5 Qualora fosse già in corso l'erogazione della compensazione, si procederà e al recupero di quanto già corrisposto.
- 1.6 Il richiedente il rinnovo del bonus verrà edotto della possibilità di incorrere in una successiva revoca della domanda di rinnovo stessa anche attraverso l'utilizzo di appositi moduli.
- 1.7 I moduli di cui al comma 1.6, denominati *Abis* e *RSbis*, sono riportati all'Allegato 1 alla presente determinazione di cui sono parte sostanziale e sono comprensivi di note esplicative.

Articolo 2

- 2.1 Per il medesimo periodo di cui all'articolo 1, comma 1.1 e ai soli fini della presentazione delle domande di rinnovo da parte di richiedenti che non siano riusciti a presentare neppure la ricevuta di presentazione della DSU, per ragioni dipendenti dalla indisponibilità dei soggetti deputati al ricevimento delle DSU medesime, il termine di scadenza della domanda di rinnovo è spostato all'ultimo giorno del mese *n*.
- 2.2 Le modalità di presentazione della domanda potranno essere quelle di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La presente determinazione è trasmessa all'Associazione nazionale Comuni Italiani e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

Milano, 22 gennaio 2015

Il Direttore: Roberto Malaman